

n. 5269 del 6 dicembre 2001, T.A.R. Umbria, sentenza n. 415 del 11 giugno 2002, T.A.R. Abruzzo, sez. di Pescara, sentenza n. 513 del 24 maggio 2002, T.A.R. EMILIA-ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. I - Sentenza n. 51 del 17 gennaio 2005) e della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 14 gennaio 2004.

Alla luce di quanto sopra e di quanto esplicito in detta lettera, le ordinanze erano state emesse in evidente:

- **SVIAMENTO DI POTERE:** l'Amministrazione comunale ha perseguito la finalità di impedire la sosta alle autocaravan, ponendosi in contrasto con le finalità pubbliche che il Nuovo Codice della Strada gli affida nel ricordare che le autocaravan non devono essere discriminate;
- **FALSA CAUSA** in quanto per ottenere un risultato ci si avvale di fantasiosi motivi igienico-sanitari non certamente imputabili alle autocaravan notoriamente conosciute per la loro autonomia igienica grazie ai serbatoi di raccolta acque reflue dei quali sono dotate.
- **VIOLAZIONE DI LEGGE** in quanto l'Art. 185 del Codice della Strada recita " .. 1, I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli;
- **DIFETTO DI ISTRUTTORIA** perchè le motivazioni non certo idonee a giustificare e sorreggere le relative prescrizioni;
- **CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO** in quanto vieta la circolazione alle autocaravan (veicoli autonomi in termini di servizi quali lavandino, gabinetto, doccia, e serbatoi di recupero delle acque reflue) e lo consente alle autovetture che, al contrario, essendo prive di servizi a bordo è probabile che i loro occupanti (fino ad un massimo di 9 posti) possano compromettere l'igiene pubblica per espletare i loro bisogni fisiologici.

MOTIVAZIONI TECNICO-GIURIDICHE che evidenziano come l'insistenza sul territorio di segnaletiche stradali inerenti le autocaravan erano in palese violazione di legge e da non reinstallare.

Come evidenziano le foto Le segnaletiche stradali (allegati dal numero 08 al numero 17) e ribadito al Sindaco nella nostra lettera datata 28 agosto 2005 (allegato numero 19):

1. la parte anteriore della segnaletica fotografata viola il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione perché accorpa più segnali confondendo il conducenti italiani e stranieri;
2. il retro della segnaletica multipla fotografata (omissivo degli estremi dell'ordinanza di apposizione, dati che devono essere serigrafati nel rispetto dell'articolo 194 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) viola il comma 7 dell'articolo 77 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
3. la segnaletica multipla fotografata viola l'articolo 79 del Codice della Strada perché non concede al conducente di un veicolo in movimento lo spazio di avvistamento utile ad identificare il significato delle limitazioni nonché di stabilire la manovra da effettuare per tempo ed in sicurezza;
4. la segnaletica multipla fotografata viola la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000) allorché ricorda che (punto 5.1.) gli impieghi non corretti della segnaletica stradale attivano il vizio del provvedimento e (punto 7.1.) nel caso delle autocaravan vi è il dovere di un controllo della segnaletica per il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Per quanto sopra, confidiamo di leggervi affinché il Comune di Carrara NON installi di nuovo segnaletica in violazione di legge nonché, in una visione di autotutela d'ufficio, revochi le ordinanze n. 290 datata 3 luglio 2004 e n. 49 datata 11 luglio 2005 (allegati numero 02 e 03).

Cordiali saluti

Vincenzo Niciarelli, il Presidente

